



### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – MESSA ALLA PROVA, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale DG/PRO/2024/351

#### Premesso

- · la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, che consiste nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale; con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento, che prevede l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività;
- -il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sull'ambito operativo della sospensione del procedimento con messa alla prova, consentendo l'accesso anche con riferimento ad ulteriori specifici reati e prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta anche dal pubblico ministero;
- l'art. 2, comma 1 del DM 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula di tali convenzioni;
- il Decreto 8 giugno 2015, n. 88, Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, conferma, all'art. 2, che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, organizzazioni o enti convenzionati;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 312 e s.m.i ha previsto, in

base alle risorse disponibili, la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova.

- l'UIEPE di Bologna ha favorito, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento citato, i contatti tra il Comune di Bologna e il Tribunale di Bologna;
- il 12.05.2015 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Bologna e Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara, nel quale viene definito l'iter per l'attivazione dell'Istituto della Messa alla prova e disciplinati in dettaglio le modalità di accesso, i criteri per la proposta del programma di trattamento, le modalità di svolgimento e le modalità di verifica dell'andamento del progetto;
- sin dal 2011 è stata attivata la Convenzione con il Tribunale di Bologna che ha per oggetto lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso servizi di competenza comunale da parte di soggetti condannati con sentenza definitiva che hanno ottenuto di poter scontare la pena in forma sostitutiva, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.2, co. 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con esito positivo;
- sin dal 2015 sono state sottoscritte tra Comune di Bologna e Tribunale di Bologna convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in Messa alla Prova in Settori comunali, grazie anche alla collaborazione con associazioni di volontariato convenzionate;
- il Comune di Bologna ha istituito la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale che opera nell'ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna e svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con Associazioni ed enti del territorio, per favorire l'attivazione di progetti rivolti a persone private della libertà o sottoposte a programmi trattamentali in ambito penale, promuovendo e stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche;

### si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione")

tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del —---, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")

e

COMUNE DI BOLOGNA nella persona del Sindaco Matteo Lepore, domiciliato per

la sua carica presso l'Amministrazione Comunale, Piazza Maggiore n. 6, in collaborazione con l'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;

### Art. 1 Attività da svolgere

L'Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex art. 464 *quater* c.p.p. all'istituto della messa alla prova con svolgimento di lavoro di pubblica utilità, prestino la loro attività non retribuita presso uffici e servizi comunali o presso le sedi di enti o soggetti convenzionati.

L'Ente è disponibile ad accogliere contemporaneamente fino a un massimo di quaranta soggetti in messa alla prova, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi, a condizione che la copertura assicurativa del lavoratore di pubblica utilità sia garantita a carico del fondo di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312 e s.m.i.in base alle disposizioni impartite dall'INAIL.

L'Ente, in caso di necessità, si dichiara disponibile ad aumentare il numero di persone da accogliere, verificate la concreta possibilità di inserimento gestione e coordinamento, la compatibilità e rispondenza alle esigenze del caso specifico.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del DM citato in premessa, le mansioni alle quali gli imputati possono essere adibiti afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

- 1) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
- 2) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
- 3) fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- 4) fruibilità e tutela del patrimonio ambientale;
- 5) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Su richiesta dell'interessato, l'Ente rilascia una preventiva dichiarazione di disponibilità ad accogliere il soggetto in messa alla prova, nei limiti della capienza massima e alle condizioni sopra indicate, subordinatamente alla condizione di effettiva sussistenza del posto all'atto del concreto inserimento.

L'Ente si impegna a inserire il soggetto nell'attività di pubblica utilità secondo il programma di trattamento e in esecuzione delle prescrizioni e termini indicati nel provvedimento del Giudice, previa sottoscrizione di apposito Accordo Individuale tra Ente e Richiedente.

Nel suddetto Accordo Individuale saranno esplicitati:

- Il nominativo del responsabile dell'Ente o del soggetto da lui incaricato
- la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti

- l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale
- gli obblighi del lavoratore.

### Art. 2 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni, provvedere alle verifiche e alla relazione inerente l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, sono i Direttori, Responsabili degli uffici e servizi, o loro delegati, anche in collaborazione con il Terzo Settore.

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo Individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all'UIEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati. Si richiede a UIEPE di comunicare al Comune il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita, e le eventuali sostituzioni che dovessero intervenire durante l'intero percorso.

Le parti concordano che le persone ammesse all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, nei limiti indicati dall'art. 1 della presente Convenzione, possono essere inserite anche presso il Tribunale di Bologna. Le persone a ciò destinate stipuleranno l'"Accordo Individuale" con gli Uffici Giudiziari e saranno da questi operativamente gestiti relativamente allo svolgimento delle attività.

### Art. 3 Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 274/2000.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico

e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## Art. 4 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi. L'Ente si attiene alle disposizioni impartite dall'INAIL e alla copertura assicurativa effettivamente prevista a carico del Fondo sperimentale indicato in premesse, e sue eventuali estensioni e integrazioni, per quanto inerente la presente convenzione.

## Art. 5 Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora inferiori a trenta minuti non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.

L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UIEPE. L'Ente si rende disponibile a fornire all'UIEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 6 del Regolamento citato in premessa e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art.168 quater c.p., l'Ente ha l'onere di informare l'UIEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) .

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia anche vie brevi, all'UIEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore ed Ente. Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 2 della

Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare all'UIEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato. Le attività in corso, ai sensi della convenzione in scadenza al 31/12/2024, proseguiranno sino al loro completamento.

## Art. 6 Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

### Art. 7 Privacy

Nello svolgimento della presente convenzione, possono essere trattati dati personali, strettamente indispensabili, compresi dati giudiziari conferiti dall'interessato o suo procuratore. Le parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni e a garantire la piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione.

# Art. 8 Durata della Convenzione

La Convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, con scadenza al 31/12/2026.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Bologna, lì	_	
Per il Comune di Bologna Per il Tribunale di Bologna		
f.to digitalmente in data	f.to digitalmente in data	